

Protocollo d'intesa per la cooperazione nello spazio Alpi-Mediterraneo*

LA REGIONE LIGURIA,
rappresentata dal Presidente Claudio BURLANDO

LA REGIONE PIEMONTE,
rappresentata dalla Presidente Mercedes BRESSO

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA,
rappresentata dal Presidente Luciano CAVERI

LA REGIONE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR,
rappresentata dal Presidente Michel VAUZELLE

LA REGIONE RHÔNE-ALPES,
rappresentata dal Presidente Jean-Jack QUEYRANNE

Preambolo

– Considerata la Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;

– Considerato l'Accordo di Roma del 1993 tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana;

– Nel rispetto della ripartizione delle competenze come definite dal diritto interno dello Stato italiano e dello Stato francese, dei vincoli e degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario;

(*) Il testo del presente protocollo è stato fornito dagli Uffici della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

- Considerati i legami politici, socio-economici e culturali molto stretti che hanno caratterizzato nel corso dei secoli la storia delle relazioni tra le loro popolazioni frontaliere di montagna;
- Ricordate le relazioni privilegiate di partenariato tra le Regioni franco-italo-svizzere a partire dal 1984, in particolare attraverso azioni comuni condotte nell’ambito della Comunità di lavoro delle Alpi Occidentali (COTRAO);
- Ricordata la propria attenzione alle azioni comuni transfrontaliere intraprese a partire dal 1991, segnatamente a titolo degli accordi bilaterali di cooperazione esistenti, oltre che nell’ambito dei programmi d’iniziativa comunitaria Interreg ai quali partecipano le Regioni considerate;
- Consapevoli delle loro responsabilità nel processo d’integrazione europea in un’Europa allargata, per quanto riguarda, in particolare, il percorso di avvicinamento tra i popoli;
- Desiderose di rafforzare gli scambi e le relazioni di cooperazione in ambiti comuni di interesse reciproco, facendo ricorso ad un quadro di cooperazione rinnovato;
- Convinte della necessità di dare visibilità politica e di pervenire alla creazione di una “Euroregione Alpi-Mediterraneo”, a favore di una più forte integrazione territoriale, in un momento cruciale nell’attuazione dei programmi dei Fondi strutturali, particolarmente quelli riguardanti la cooperazione territoriale europea e conformemente alle dichiarazioni di Torino del 10 luglio 2006 e di Lione del 27 novembre 2006;
- Auspicando, a questo proposito, una migliore concertazione sui comuni obiettivi al fine di condividere strategie la cui attuazione potrà avvalersi dei programmi di cooperazione territoriale europea, in particolare i programmi Italia-Francia, Spazio alpino II e Mediterraneo;
- Intenzionate a coinvolgere, in un secondo tempo, i Cantoni Romandi di Genève, Vaud e Valais alle riflessioni ed alle azioni che si svilupperanno, con la possibilità della loro piena integrazione negli organismi che saranno istituiti;
- Intenzionate, inoltre, a lavorare a stretto contatto con la

Conferenza delle Alpi Franco-Italiane (CAFI) instaurando un dialogo ed una concertazione con i suoi membri;

– Affermata la loro attenzione al dialogo euro-mediterraneo e all'intesa con le Regioni di montagna con l'auspicio di sviluppare delle azioni congiunte;

– Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), nonché i regolamenti (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;

approvano il presente protocollo d'intesa, il cui preambolo costituisce parte integrante ed essenziale:

Art. 1

Le Regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, di seguito denominate le Parti, decidono, con il presente protocollo d'intesa:

1. di cooperare strettamente per intensificare gli scambi nei comuni settori di competenza, al fine di rafforzare i legami politici, economici, sociali e culturali tra le loro rispettive popolazioni;

2. di operare in favore dello sviluppo sostenibile dell'insieme del territorio, e di porre particolare attenzione ai seguenti ambiti di cooperazione e segnatamente:

- ambiente, prevenzione e gestione dei rischi naturali;
- accessibilità e trasporti;
- innovazione e ricerca, sviluppo economico, formazione, crescita e occupazione;
- qualità della vita e sviluppo sostenibile;
- cultura e turismo;
- insegnamento e scambi linguistici;
- servizi collettivi, coesione e solidarietà;

3. di favorire una maggiore concertazione nel ricorso comune ai programmi di cooperazione territoriale europea, in particolare i programmi Italia-Francia, Spazio alpino II e Mediterraneo;

Art. 2

A questo scopo, le Parti lavorano con l'obiettivo di realizzare la "Euroregione Alpi-Mediterraneo – Eurorégion Alpes-Méditerranée", segnatamente sulla base delle modalità di un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), previste dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 non appena applicabile e secondo le modalità di attuazione previste nei due Stati membri.

Art. 3

Al fine di vigilare sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, è costituita una conferenza dei Presidenti che si riunisce in caso di necessità e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 4

È istituito un comitato di pilotaggio, incaricato dell'attuazione del protocollo d'intesa.

Il comitato di pilotaggio è composto da due rappresentanti di ciascuna delle cinque Parti e si riunisce alternativamente nelle cinque Regioni coinvolte.

Alle riunioni previste dagli articoli 3 e 4 possono eventualmente essere invitati esperti in settori specifici.

Art. 5

Al fine di rispondere agli obiettivi previsti dall'articolo 1 e, in particolare, agli ambiti di cooperazione elencati, le Parti

si impegnano a sviluppare iniziative e progetti comuni che verranno definiti in un piano d'azione.

Art. 6

Le Parti si impegnano a ricercare i finanziamenti appropriati per la realizzazione del piano d'azione adottato dalla conferenza dei Presidenti allargando i rapporti, se necessario, ad altri partner.

Ognuna delle Parti bada a che l'insieme dei firmatari tragga beneficio dai partenariati che intrattiene con altre Regioni.

Art. 7

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore il giorno della firma da parte dei rappresentanti legali delle Parti.

Ha validità di due anni ed è rinnovato attraverso accordo esplicito tra le Parti.

Ognuna delle Parti può denunciare in qualsiasi momento il presente protocollo a mezzo posta con un preavviso di sei mesi.

Art. 8

Il presente protocollo d'intesa è costituito di dieci esemplari originali. Ognuna delle Parti riceve due esemplari a mezzo posta, uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese.

Fatto a Bard il 18 luglio 2007